

Cinque anni per incassare e non far crescere ancora l'arretrato

La delega fiscale

I crediti ritorneranno agli enti titolari se l'Agenzia non recupererà gli importi

Luigi Lovecchio

Semplificazione delle procedure di discarico e alleggerimento delle responsabilità dell'agente della riscossione, da un lato, accompagnati dalla accelerazione delle attività di recupero e dal passaggio ad un'operatività improntata al raggiungimento degli obiettivi, dall'altro. Il tutto condito con l'auspicio di una maggiore compliance dei debitori, incentivata dal progressivo incremento della durata delle dilazioni. Questa la scommessa con cui il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) prevede di risolvere i problemi che da anni affliggono il settore della riscossione pubblica.

Con il discarico automatico delle partite affidate, al 31 dicembre del quinto anno successivo all'affidamento del carico, e ancor più con il discarico anticipato la riforma conta di liberare risorse degli uffici di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) dagli oneri della gestione amministrativa dei ruoli. Il discarico anticipato, in particolare, si verifica, tra le altre ipotesi, qualora l'agente della riscossione abbia effettuato anche un solo accesso all'anagrafe tributaria, senza ravvisare cespiti aggredibili del debitore. Tale disciplina comporta che le partite "abbandonate" da Ader ritornino nella disponibilità dell'ente creditore (ad esempio, agenzia delle Entrate o Inps) che a questo punto deve porsi il problema di gestirle. La nuova alternativa offerta dalla riforma è l'affidamento alle società private iscritte nell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. Non è chiaro se questo maggior coinvolgimento degli enti creditori risulterà vincente, considerato che si tratta di soggetti che per decenni

si sono sostanzialmente disinteressati della fase di riscossione.

Sotto altro profilo, la riforma stabilisce che l'agente della riscossione è responsabile per la gestione dei carichi a ruolo solo in due casi:

- 1 se non notifica la cartella di pagamento entro 9 mesi dall'affidamento del carico;
- 2 se non interrompe tempestivamente il termine di prescrizione.

E per di più, la responsabilità contabile opera solo se sussiste dolo o colpa grave.

Nel contempo, una maggiore enfasi viene attribuita alle convenzioni annuali con il Mef che fissano gli obiettivi di recupero. In sostanza, sembra che la nuova riscossione sarà più attenta al raggiungimento degli obiettivi, piuttosto che al sistematico espletamento di tutti i tentativi di recupero forzoso.

La riforma prevede poi un'estensione dello strumento dell'accertamento esecutivo a atti e entrate sinora esclusi da questo. Si pensi all'avviso di recupero dei crediti d'imposta e agli accertamenti emessi ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti (imposta di registro, di successione e donazione). A tutt'oggi, però, questa estensione non è operativa, poiché mancano i regolamenti attuativi.

Infine, c'è una chiara promozione delle dilazioni con l'agente della riscossione. La durata massima viene progressivamente ampliata nel tempo, sulla base dei parametri stabiliti nel Dm dell'Economia del 27 dicembre scorso. Per fare un esempio, per debiti che non superino i 120mila euro, il contribuente può chiedere una rateazione fino a 84 rate mensili, semplicemente dichiarando, e non documentando, la situazione di "sofferenza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

